



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

DECRETO DI ADOZIONE PTAP

VISTO il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella Legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” che all’articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali (ANSFISA o Agenzia), destinata ad acquisire le competenze dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - ANSF (istituita con il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004) ed a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;

VISTO il Decreto 28 gennaio 2020, n. 24, Regolamento recante “Statuto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata ANSFISA”, registrato alla Corte dei Conti il 25 marzo 2020, entrato in vigore il 1° maggio 2020;

VISTO il Decreto 13 febbraio 2020, n. 25, recante “Regolamento di amministrazione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata ANSFISA”, registrato alla Corte dei Conti il 25 marzo 2020, entrato in vigore il 1° maggio 2020;

VISTO il Decreto ministeriale 20 novembre 2020, n. 520, recante la piena operatività dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali - ANSFISA, ai sensi dell’articolo 12, comma 19, del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, a far data dalla registrazione del DPCM 05/11/2020 di nomina del Comitato direttivo di ANSFISA, avvenuta in data 30/11/2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2021, con cui l’Ing. Domenico De Bartolomeo è stato nominato Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, a decorrere dalla data del relativo decreto e per la durata massima di un triennio;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 330 del 10/12/2020, con il quale è stata disposta l’organizzazione provvisoria degli Uffici;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. 16203 del 20/07/2021, recante l’organizzazione provvisoria, in cinque unità organizzative di Area, della Direzione Generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, per la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e la sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa;



VISTO il decreto direttoriale prot. 30347 del 31/12/2021, con cui è stata disposta l'organizzazione provvisoria degli USTIF;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) secondo cui «[...] le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, [...] il Comitato per le pari opportunità [...] e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne»;

VISTO, inoltre, l'art. 42 dello stesso D.Lgs. che definisce «Le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, [...] dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzate l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro»;

VISTO l'art. 21, Legge 183 del 4 novembre 2010 che modifica il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare:

- l'art. 1, prevedendo che le finalità e l'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 165 vadano a disciplinare l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, anche al fine di «c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica»;

- l'art. 7 (gestione del personale), comma «1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno»;

- l'art. 57 (pari opportunità) e nello specifico il comma «01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing [...]» e il comma 05, punto 1. «Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro [...] possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio»;

VISTA la Direttiva 2/19 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che precisa che in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito della misurazione e valutazione della performance organizzativa, il raggiungimento degli obiettivi è previsto in un quadro di promozione di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;

VISTA la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (anche CUG-ANSFISA), avvenuta con decreto prot. 29376 del 20/12/2021;

VISTI i contributi del CUG alla proposta del PTAP presentata dall’Agenzia;

VISTA la trasmissione dello schema di PTAP effettuato alla Consigliera di Parità e alle OOSS;

ACQUISITO il parere favorevole al Piano trasmesso dall’Agenzia, agli atti con prot. 0017601.29-04-2022;

VISTO l’art. 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, ed in particolare:

- il comma 1 che istituisce il Piano integrato di attività e organizzazione;
- il comma 2 che ne definisce i contenuti;
- il comma 5 secondo cui, entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da, Piano integrato di attività e organizzazione;

CONSIDERATO che alla data di adozione del presente atto non risultano ancora emanati i decreti di cui al comma 5 dell’art. 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80;

CONSIDERATA la necessità di formalizzare il Piano Triennale di Azioni Positive 2022-2024 dell’Agenzia e pertanto di procedere ad una adozione dello stesso, riservandosi di effettuare eventuali aggiornamenti del presente Piano in relazione ad eventuali contributi/osservazioni da parte delle OOSS;

DECRETA

Art. 1

È adottato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2022-24 dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, allegato al presente decreto.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

(De Bartolomeo)

FM/RL

DE BARTOLOMEO
DOMENICO
29.04.2022
22:05:20
UTC

